

Avv. Samanta Salucci
Viale Bruno Buozzi n. 3
00197 Roma
Tel 06.8085758 - Fax 06.8085769

*Copia
depositata il 17/ott/2019*

Ecc.ma
Corte Suprema di Cassazione

La sottoscritta avv. Samanta Salucci, quale difensore d'ufficio dei sigg.ri

MEDINA BLANCO Ricardo Josè (detenuto),

RAMAS PEREIRA Ernesto Avelino (detenuto),

SANDE LIMA Josè Felipe (detenuto),

SILVEIRA QUESADA Jorge Alberto (detenuto),

SOCA Ernesto (detenuto),

VAZQUEZ BISIO Gilberto Valentin (detenuto)

dichiara di proporre

RICORSO

avverso la sentenza n. 32, pronunciata in data 8.7.2019, nel procedimento penale n. 31079/05 R.G. N.d.R. e n. 40/2017 R.G. App., dalla Prima Sezione della Corte di Assise di Appello di Roma (depositata in data 27.12.2019, a seguito di proroga del termine di giorni 180 per il deposito delle motivazioni), che in riforma della sentenza

emessa in data 17.1.2017 dalla Terza Sezione della Corte di Assise di Roma, che assolveva i ricorrenti per non aver commesso i fatti, appellata dal Pubblico Ministero e dal Procuratore Generale, dichiarava i ricorrenti colpevoli del reato di omicidio volontario pluriaggravato loro ascritto ai capi B1) e B2) dell'imputazione, condannando ciascuno alla pena dell'ergastolo, oltre al pagamento delle spese del primo e del secondo grado di giudizio, dichiarando altresì gli stessi interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, interdetti legalmente e decaduti dalla potestà genitoriale, applicando ai predetti l'isolamento diurno per la durata di anni due, disponendo la pubblicazione per estratto della sentenza mediante affissione nel Comune di Roma e nel sito internet del Ministero della Giustizia, condannandoli inoltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite Presidenza del Consiglio dei Ministri, Mariana Zaffaroni Islas, Andres Recagno e Martha Amanda Casal de Rey da liquidarsi in separata sede, nonché al rimborso delle spese di costituzione e rappresentanza di tutte le predette parti civili per entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso delle spese di costituzione e rappresentanza per entrambi i giudizi della parte civile Repubblica Orientale dell'Uruguay.

Il ricorso è proposto contro tutti i capi e i punti della sentenza impugnata di cui si chiede l'annullamento e, a suo sostegno, si propongono i seguenti contestuali

- MOTIVI -

Nullità della sentenza ex art. 606, lett. e), c.p.p. per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 192, 1° comma, c.p.p. e per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla valutazione delle prove a carico degli imputati ed alla pretesa affermazione della loro responsabilità.

1 - L'art. 192, 1° comma, c.p.p. stabilisce che il giudice non deve limitarsi alla selezione del materiale probatorio, ma deve procedere alla sua valutazione dando conto motivato dei risultati acquisiti e dei criteri adottati nell'apprezzamento del significato probatorio del materiale raccolto rispetto al *thema decidendum*.

E' poi noto che il giudice dell'appello, tanto più quando procede alla riforma di una sentenza di assoluzione, deve dare analitica e puntuale argomentazione degli elementi che lo hanno condotto ad una sentenza di condanna.

In particolare, tenendo conto di tali principi, appare evidente che, allorquando la critica sviluppata nella sentenza di appello verso la sentenza di primo grado riguarda proprio la mancanza o la illogicità della valutazione del materiale probatorio nella sentenza di primo grado, la sentenza d'appello deve prendere in esame ancora più scrupolosamente le prove indicate dal primo giudice e spiegare analiticamente le ragioni per le quali ritiene di dover riformare la prima decisione.

Allo scopo di rendere puntuale conto della critica qui in sintesi esposta, appare opportuno rappresentare i motivi salienti della pronuncia assolutoria allo scopo di verificare, da un lato, la fedeltà della sentenza di primo grado agli atti processuali e, dall'altro, la totale infondatezza delle conclusioni a cui giunge quella di secondo grado rispetto a quanto emerso.

Preme innanzitutto evidenziare che la sentenza impugnata non ha raggiunto alcuna prova suppletiva, "oltre ogni ragionevole dubbio", in merito alla responsabilità dei predetti imputati riguardo i delitti di omicidio che gli vengono contestati.

La sentenza di primo grado veniva difatti appellata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma e dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma sulla base del fatto che si sarebbe operata una ingiusta distinzione tra le posizioni apicali militari ed i loro subalterni e ritenendo - quindi - che anche i ricorrenti, c.d. ranghi intermedi, dovessero essere dichiarati responsabili, a titolo di concorso, dei delitti di omicidio volontario.

La sentenza di primo grado correttamente affermava che l'istruttoria dibattimentale non aveva consentito di identificare gli esecutori materiali degli omicidi, ma avevo solo permesso di identificare - per alcuni casi - nei c.d. quadri intermedi, gli autori del sequestro o i carcerieri che lo avevano gestito (cfr. pag. 12).

I c.d. quadri intermedi erano, difatti, da una parte membri dell'associazione per delinquere creata dai loro rispettivi capi e, dall'altra, meri dipendenti statali piegati ai fini criminali dell'associazione posta a governo del paese. Ma non vi era la prova piena, stante il loro medio-basso livello gerarchico, del loro coinvolgimento materiale e morale negli omicidi. Il potere di morte era infatti riservato ai vertici militari e non era possibile presumerlo in capo ai sottoposti, i quali non solo erano meri esecutori di ordini ma non era stata raggiunta neanche la prova della loro partecipazione alle singole esecuzioni. Sostiene difatti la sentenza di prime cure *"che gli autori degli arresti-carcerieri-torturatori potessero immaginare che alcuni dei loro prigionieri fossero destinati alla morte è ipotizzabile, ma non è certo. Infatti il destino dei prigionieri in alcuni casi era stato quello della liberazione, in altri casi la sottoposizione a un 'processo-farsa' di fronte alla giustizia militare e - in altri - l'uccisione del detenuto"* (cfr. pag. 12).

Merita evidenziare che tali dati scaturivano con chiarezza dagli atti processuali e che di essi la sentenza di secondo grado, più che non tenerne conto, ne travisa il significato: un significato leggibile agevolmente facendo ricorso a comuni regole di esperienza.

Sulla base delle stesse dichiarazioni e della stessa produzione documentale, oltre a pochi non rilevanti documenti prodotti in secondo grado ed a parere della sentenza impugnata sottovalutati, la stessa riteneva però di procedere ad un'opposta

valutazione e di aderire alla tesi che i ricorrenti, c.d. ranghi intermedi, dovessero essere dichiarati responsabili, a titolo di concorso, dei delitti di omicidio volontario per il semplice fatto di aver aderito al Plan Condor.

Premessa la piena attendibilità dei testi escussi ed il loro approfondito ed esauriente interrogatorio, la sentenza impugnata nell'intento di conferire quella "forza persuasiva superiore, tale da far cadere ogni ragionevole dubbio" (cfr. pag. 27), di raggiungere "la certezza della colpevolezza" e di dimostrare "l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado" attraverso una "rigorosa analisi critica seguita da una completa e convincente motivazione" (cfr. pag. 28), si è limitata solamente a citare le denunce delle vittime scomparse, a narrare la nascita, l'organizzazione e lo sviluppo del Plan Condor nei vari Paesi aderenti, ad elencare le qualifiche ricoperte dagli imputati, a citare il contenuto delle testimonianze escusse (pagg. 62-65 e pagg. 67-71) e dei documenti prodotti (pagg. 28-42) ed a ripercorrere il testo di due sentenze della giustizia uruguaiana attinenti i medesimi soggetti e gli stessi fatti, che sono agli atti del processo sin dalle prime udienze(!!) e che non hanno mai avuto alcuna valenza proprio in virtù del mancato riconoscimento - da parte della stessa Corte di Assise di Appello! - del principio del *ne bis in idem* internazionale (a pag. 21 si legge infatti testualmente "*L'Uruguay non fa parte dell'Accordo di Schengen e, nemmeno, sussiste alcun obbligo di diritto internazionale consuetudinario, cui lo Stato italiano debba conformarsi a*

mente dell'art. 10, primo comma, Cost., che imponga l'applicazione del principio del ne bis in idem in campo internazionale, Corte Cost. n. 69/1976) e che, invece, ora assurgono paradossalmente a "prova dei fatti accertati"!! (cfr. pag. 60).

Tutto questo - si badi bene - senza spendere nemmeno una parola sul riconoscimento della responsabilità dei ricorrenti in ordine agli omicidi che gli vengono contestati!

Non una parola sul contributo che hanno avuto riguardo i singoli omicidi pluriaggravati (e non in merito al sequestro, che ben si conosce), non un accenno alla volontà che gli stessi avevano di uccidere le vittime o al fatto che fossero consapevoli della loro morte. Niente, nulla di nulla. Solo supposizioni, deduzioni ed elencazioni.

Tale decisione rappresentava, quindi, uno scollamento evidente tra la motivazione della sentenza e i dati risultanti obiettivamente dagli atti processuali.

Con ciò non si vuole proporre una lettura alternativa della vicenda, ma segnalare, sulla scia di un noto insegnamento giurisprudenziale (cfr. per es. Cass. Sez. Unite, 30.10.2003, Andreotti), la mancanza di fedeltà della sentenza impugnata agli atti di causa o, se si vuole, il travisamento degli atti processuali.

Nullità della sentenza ex art. art. 606, lett. e) c.p.p. per violazione degli artt. 603, comma 3 bis c.p.p. e 6 CEDU, relativamente alla c.d. "reformatio in peius" della sentenza assolutoria di primo grado nei confronti degli imputati Medina Blanco, Ramas Pereira, Sande Lima, Silveira Quesada, Soca e Vazquez Bisio senza la necessaria rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

La sentenza di prime cure grado affermava che l'istruttoria dibattimentale non aveva consentito di identificare gli esecutori materiali degli omicidi, ma avevo solo permesso di identificare - per alcuni casi - nei c.d. quadri intermedi, gli autori del sequestro o i carcerieri che lo avevano gestito.

I c.d. quadri intermedi erano membri dell'associazione per delinquere creata dai loro rispettivi, ma non era stata raggiunta la prova, stante il loro livello gerarchico medio-basso, del loro coinvolgimento materiale e morale negli omicidi. Il potere di morte non poteva essere presunto in capo ai sottoposti, i quali erano solo meri esecutori di ordini gerarchici. Inoltre non era stata neanche raggiunta la prova della loro partecipazione alle singole esecuzioni.

Pur a fronte di tali lacune (!) la sentenza impugnata riteneva di procedere all'opposta valutazione delle dimenticate prove raccolte senza procedere ad alcuna rinnovazione dibattimentale e giustificando tale scelta alla luce dell'orientamento giurisprudenziale che "solleva il giudice di appello, che proceda alla 'reformatio in

peius' della sentenza assolutoria di primo grado, dalla necessità di rinnovare, anche solo parzialmente, l'istruttoria dibattimentale ove non debba (ri)valutare la prova dichiarativa ritenuta decisiva, ma limitarsi a fornire una lettura coerente e logica del compendio probatorio palesemente travisato nella decisione impugnata" (cfr., una fra tutte, Cass. Sez. 3, s. n. 45453/2014).

La sentenza impugnata prosegue ancora ritenendo che "non sussiste l'obbligo di procedere alla rinnovazione della prova testimoniale decisiva per la riforma in appello dell'assoluzione, quando la deposizione è valutata in maniera del tutto identica sotto il profilo contenutistico, ma il suo significato probatorio viene diversamente apprezzato nel rapporto con le altre prove" (cfr., fra tutte, Cass. Sez. 5, s. 33272/2017."

La stessa ribadisce anche, alla luce della recente pronuncia della Suprema Corte n. 34541/2019, che il giudice di appello non ha l'obbligo della rinnovazione, in caso di 'reformatio in pejus', davanti ad apporti dichiarativi il cui valore probatorio si combini con elementi di diversa natura, non adeguatamente valorizzati o addirittura pretermessi dal primo giudice, ricevendo un significato risolutivo ai fini dell'affermazione di responsabilità.

Sulla scorta di tali illuminanti pronunce ci si aspettava che la sentenza impugnata offrisse una rivalutazione delle prove assunte nel giudizio di primo grado alla luce di tutti quegli elementi non valutati, non valorizzati o addirittura

pretermessi dalla sentenza di primo grado che conducesse quindi a conclusioni - questa volta! - complete, non frettolose e non contraddittorie!

Le testimonianze escuse non sono state oggetto di alcuna discussione o rivalutazione da parte della sentenza impugnata alla luce dei presunti elementi sottovalutati dalla sentenza di prime cure e non vi è stata alcuna rilettura dei documenti raccolti volta a dare un significato diverso in merito all'affermazione di responsabilità in capo ai ricorrenti che non fosse già stata colta dalla sentenza di primo grado.

La sentenza impugnata non ha affatto chiarito, oltre quel ragionevole dubbio a cui tanto auspicava, quello scollamento tra le prove dichiarative e documentali che avrebbe dovuto condurre alla reformatio in pejus della sentenza. E, nel tentativo di raggiungere quella "certezza della colpevolezza", non ha neanche portato a fondamento del proprio ragionamento alcun elemento che godesse di quella autonomia decisionale che potesse giustificare una rilettura dei fatti così drastica.

La sentenza della Corte di Assise di Appello non ha offerto, difatti, alcuna rivalutazione delle testimonianze assunte che non fosse già stata ampiamente illustrata e ritenuta attendibile dalla Corte di Prime Cure, né ha proposto un solo chiarimento ai possibili dubbi interpretativi che dalla lettura della sentenza di primo grado potessero sorgere.

Nel tentativo di fornire quella "lettura coerente e logica del compendio probatorio palesemente travisato" nella decisione di primo grado, la sentenza impugnata non ha fatto, invece, altro che ripercorrerne le tracce, snodandosi per di più in una sterile elencazione.

Ma non solo.

Vale la pena ricordare, come da recente pronuncia n. 43699/2019 della Terza Sezione della Suprema Corte di Cassazione, che in caso di appello del P.M. contro una sentenza di proscioglimento per motivi riguardanti la valutazione della prova dichiarativa *"deve ordinarsi la rinnovazione, in fase di gravame, dell'istruttoria dibattimentale. Ne discende, dunque, l'onere del Giudice di Appello di procedere alla riapertura dell'istruttoria per risentire i testi già esaminati in primo grado e le cui risposte siano state diversamente considerate dal giudice del gravame"*.

Considerando che, nel caso di cui ci si occupa, sono stati sicuramente i contributi dichiarativi a determinare la pronuncia assolutoria di primo grado e ad apportare il maggiore apporto conoscitivo è evidente che proprio per "fornire quella lettura coerente e logica del compendio probatorio palesemente travisato" la Corte di Assise di Appello, a fronte dell'appello del P.M. e del Procuratore Generale, avrebbe dovuto procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

- III -

Nullità della sentenza ex art. art. 606, lettera e) per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 51 c.p. e degli artt. 192, 194 e 195 c.p.p. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla valutazione delle prove a carico dei ricorrenti, dei compiti specificamente svolti e dell'impossibilità di non eseguire gli ordini ricevuti dai superiori gerarchici.

La sentenza di primé cure, a pag. 11, ha ripercorso le ragioni per le quali ha ritenuto di identificare i responsabili degli omicidi nei soggetti posti ai vertici del potere politico o dei servizi di sicurezza dell'organizzazione militare e civile che aveva sottoscritto il Plan Condor e che, attraverso l'uso della tirannia, si era posta a governo del paese. Da tali vertici partiva il vero e proprio ordine che originava l'intera operazione, ordine che i soggetti sottoposti, nelle varie suddivisioni di compiti frammentarie e nei diversi luoghi, si limitavano ad eseguire.

La sentenza impugnata, sulla scorta delle pur numerose testimonianze e della copiosa documentazione versata in atti non ha - preme rilevare - offerto alcun elemento utile a ricondurre la responsabilità degli omicidi in capo agli odierni ricorrenti (che ben si sa essere dei quadri intermedi) ritenendo semplicisticamente che ogni militare appartenente ad un regime militare dovesse considerarsi colpevole del singolo omicidio per il solo fatto di aver fatto parte di tale organizzazione, pur in

assenza di alcuna autonoma decisione o consapevolezza sulla sorte delle vittime che - con ogni probabilità- una volta uscite dal loro raggio di azione neanche conoscevano.

Il fondamento di tale assunto risiedeva, a parere della stessa, sulla certa sparizione delle vittime, sulle testimonianze di numerosi soggetti che li avevano visti all'interno dei centri clandestini di detenzione e che successivamente ne avevano perso le tracce, su tutta una serie di documenti delle Commissioni per la Pace dei vari Stati che ne confermavano la scomparsa e sull'articolazione ed esistenza del Plan Condor (pagg. 28 - 29).

Il giudizio di revisione operato dalla sentenza impugnata si basava, quindi, sostanzialmente sui documenti acquisiti e sulle testimonianze dei soggetti che, direttamente o indirettamente, confermavano il sequestro delle vittime. In merito, però, alla condotta tenuta dagli imputati nulla veniva offerto circa una qualsiasi decisione, riguardo l'evento morte, che potesse anche solo adombrare un potere decisorio od una consapevolezza di aderirvi in capo agli stessi. L'unico dato certo era che gli attuali ricorrenti facevano parte del regime militare dittatoriale che portava avanti l'azione antisovversiva. Nessun teste ha però mai riferito, né direttamente né indirettamente, se la morte delle vittime sia avvenuta nel centro di detenzione Automotores Orletti (ove erano state tutte per l'ultima volta viste e dove operavano

gli attuali ricorrenti) o in altri luoghi di detenzione, né quando, né con che modalità, né per mano di chi.

La sentenza si snodava poi nel ripercorrere la nascita del Plan Condor e dei vari documenti che ne confermavano l'esistenza, rappresentando che furono i massimi vertici politici ed i capi di servizio dell'intelligence a permettere ai Paesi che aderirono al Plan Condor di dotarsi di un sistema di scambio di informazioni e di collaborazione operativa agile ed efficiente che portava avanti le campagne repressive internazionali (pagg. 32-33), narrava della creazione della DINAMICA, della prima riunione che si tenne a Santiago del Cile il 29.10.1975 e dei vertici militari che vi parteciparono (p. 33), nel soggetto che ne dirigeva le operazioni della DINAMICA e dei plurimi organi che costituivano l'organizzazione piramidale gerarchica (p. 34), nei soggetti apicali del COSENA che sono stati condannati per degli omicidi (p. 35), spiegava che il personale militare uruguayano (a cui appartenevano i ricorrenti) apparteneva al SID e all'OCOA e che dipendevano rispettivamente dalla giunta dei comandanti in capo delle forze armate dell'Uruguay e dal comando generale dell'esercito uruguayano (p. 35). In sostanza - sempre secondo la sentenza impugnata - a capo della dittatura uruguayana vi erano il COSENA giunta dei comandanti in capo delle forze armate dell'Uruguay, da questa dipendevano lo stato maggiore congiunto ESMACO, il SID e la giustizia militare. Vi erano poi il comando generale della marina militare, il comando generale della forza aerea ed il comando generale

dell'esercito (p. 36). In tutta questa elencazione di corpi, capi, suddivisioni non vi era però alcun documento che riconduceva la decisione delle operazioni in capo ai soggetti che facevano parte del corpo. Nulla. Tutto faceva riferimento solo ai vertici. La sentenza impugnata non è stata, difatti, in grado di fornire una diversa motivazione tesa a smentire quella di primo grado ed a ricondurre in capo ai ricorrenti la responsabilità degli omicidi.

Sulla scorta di tutto ciò, nella sua logica marcatamente colpevolista, la sentenza impugnata pur non potendo non affermare che "A volere tutto questo furono i capi politici e militari dei Paesi interessati i quali...formalizzarono il Plan Condor con le finalità di cui si è detto, dando, così, veste ufficiale e sistematica a un'attività di collaborazione...il personale di questi organismi...operava in stretto contatto con i vertici militari e con i capi dei governi del Paese di appartenenza...dai quali riceveva le direttive e ai quali forniva periodiche relazioni sull'andamento dell'attività repressiva" (p. 98), giungeva poi, poche righe più avanti, a sostenere che l'opinione secondo cui tutti i soggetti non appartenenti ai vertici politici e militari, ma che a vario titolo erano inseriti nell'organizzazione, pur senza aver commesso materialmente gli omicidi avessero un'autonomia limitata all'arresto della vittima ignorandone la sorte...è stata smentita dalle prove illustrate a pag. 58 e ss (quali? Non vi è nessun teste o documento che lo dica!) ed è logicamente da scartare (p. 99), giungendo persino ad affermare che gli imputati "quadri intermedi" erano tutt'altro che subalterni, ma pur dipendenti nella

scala gerarchica dai vertici militari e dai capi di governo, ricoprivano ruoli di rilievo all'interno ed erano dotati di autonomia decisionale (p. 100).

Verrebbe da dire, delle due l'una..

Non si può difatti non solo non tenere conto che Gatti, Islas, Arnone e Recagno nel momento in cui erano detenuti ad Automotores Orletti erano in vita, ma anche che gli odierni ricorrenti, nelle varie vesti di militari del SID (Medina Blanco, Sande Lima e Soca Ernesto, quale organismo responsabile delle campagne contro il PVP per decisione del COSENA alle dirette dipendenze dell'esecutivo) o di ufficiali dell'OCOA (Ramas Pereira, Silveira Quesada e Vazquez Bisio, che operavano in coordinamento con la SIDE) erano comunque dei militari che stavano operando secondo specifiche direttive ed ordini impartiti dai superiori, ai quali non si può addebitare la morte delle predette vittime per il semplice ruolo che rivestivano considerato che - come ben si sa - a quello non si potevano certo sottrarre.

Il riscontro delle prove in ordine alla scomparsa delle vittime anzidette e l'addebitabilità degli omicidi in capo ai ricorrenti doveva essere puntuale e preciso, tale da giustificare una riforma così peggiorativa della sentenza, e non così smaccatamente elementare.

Anche volendo, però, ritenerli responsabili per i fatti di reato loro ascritti per il solo fatto di aver militato nei ranghi delle dittature militari, agli stessi doveva essere riconosciuta la causa di giustificazione ex art. 51 c.p..

Nullità della sentenza ex art. art. 606, lettere b) per erronea applicazione della legge penale ed ex art. 606, lett. e) per manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 110 e 416 c.p. per aver considerato la condotta tenuta dai singoli imputati nei reati di omicidio come un'ipotesi di concorso di persone nel reato continuato invece che come configurazione di un'associazione a delinquere finalizzata al contrasto degli avversari politici a livello internazionale.

La sentenza impugnata ritiene che la vicenda di cui si è occupato il processo vada correttamente inquadrata nell'ipotesi di concorso di persone nel reato continuato in quanto tutti i partecipanti sia i vertici politici e militari, attraverso l'ideazione del Piano Condor, che i restanti imputati, operando sia nella fase di raccolta, elaborazione e scambio delle informazioni che in quella dell'arresto, della detenzione e tortura delle vittime, abbiano contribuito alla realizzazione dell'evento morte.

L'attività costitutiva del concorso sarebbe rappresentata, secondo la sentenza impugnata, da qualsiasi contributo, materiale o psicologico, consapevolmente apportato a tutte o ad alcune delle fasi dell'azione criminosa, purché sussista, sotto

l'aspetto oggettivo, la connessione causale degli atti dei singoli compartecipi e, sotto quello soggettivo, la consapevolezza dei singoli autori del collegamento finalistico tra i vari atti.

Nel periodo storico in esame avveniva, difatti, un continuo scambio di informazioni sull'andamento dell'azione repressiva, tra i vertici, i militari adibiti alle diverse divisioni e quelli che eseguivano gli arresti all'interno di tutti i Paesi aderenti al Plan Condor. Il sequestro e la successiva detenzione delle vittime nei centri clandestini costituiva invero un passaggio obbligato per conseguire la morte e per acquisire informazioni che avrebbero ampliato il campo della repressione.

In tale ottica gli omicidi di Gatti, Islas, Arnone e Recagno dovevano essere - quindi - considerati come episodi scollegati dal contesto socio-politico nel quale maturavano.

Tale valutazione cozzava però profondamente con quelle che erano state le premesse da cui la stessa sentenza partiva.

Non va dimenticato che la stessa sentenza aveva ritenuto che lo scopo principale del Plan Condor era appunto quello di creare una collaborazione di intelligence tra i vari Stati aderenti volta a rintracciare, arrestare ed uccidere gli oppositori politici in un'ottica assolutamente condivisa e preordinata. Quindi un vero e proprio rapporto associativo preordinato, organizzato e finalizzato al raggiungimento di determinati obiettivi.

La stessa sentenza nel momento in cui passa ad esaminare le condotte tenute dai partecipanti finisce, però, per affermare che questi hanno agito e collaborato tra loro, offrendo ciascuno secondo il proprio ruolo, ma senza alcun sodalizio stabile, finalizzato a commettere un'ampia azione repressiva.

La sentenza afferma difatti che "il Piano Condor costituì solo un accordo di collaborazione per la realizzazione di un progetto specifico di eliminazione di una limitata categoria di vittime...senza alcuna creazione di un sodalizio stabile, tra i Paesi aderenti, orientato verso futuri crimini solo genericamente e astrattamente previsti, che durasse oltre la necessità contingente di eliminare i rispettivi oppositori politici. Nemmeno il numero elevato di vittime è manifestazione dell'esistenza di un'associazione finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di tali reati" (p. 106).

Insomma un accordo criminoso occasionale in cui ognuno avrebbe offerto un contributo limitato volto al raggiungimento dello scopo finale.

Tale tesi non poteva meritare accoglimento visto che il Plan Condor era formato da un numero ampio di soggetti, ricoprenti ruoli diversi nei vari Stati aderenti, che insieme hanno dato vita ad un'organizzazione militare, basata sullo scambio continuo di informazioni e finalizzata alla soppressione dei soggetti ritenuti pericolosi per la stabilità politica delle varie dittature militari. Una struttura stabile, finanziata ed organizzata capillarmente all'interno dei singoli Stati, che comunicava ed interagiva di comune intesa.

Qualificare quindi le condotte ascritte agli imputati come concorso di persone nel reato continuato è assolutamente riduttivo e non rispondente ai dettami enunciati dalla Suprema Corte in numerose pronunce, nelle quali in maniera chiara e puntuale ne ha delimitato i confini rispetto all'istituto dell'associazione per delinquere.

Il reato associativo prevede, come elemento fondamentale l'organizzazione di mezzi, anche rudimentale, finalizzata alla commissione indeterminata di reati in base ad un programma prestabilito e predefinito in cui ogni partecipante dell'associazione ha già un ruolo ed un compito.

Nel concorso, invece, l'accordo criminoso è elemento accidentale ed occasionale, finalizzato al compimento di uno o più reati e si esaurisce con la loro consumazione.

Nell'accordo criminoso l'attuazione del programma delinquenziale permane difatti a prescindere dalla commissione di uno o più delitti predeterminati, sicché appare come un accordo aperto alla realizzazione di indefiniti delitti, indeterminati anche nella specie (cfr. una su tutte Cass. Pen., Terza Sez., sentenza n. 49538/18).

Appare difatti fuori di dubbio come il Plan Condor sia stata un'associazione criminale tra gli Stati del Cono Sud, dotata di un vincolo associativo, permanente, finalizzato a preservare la stabilità dei regimi dittatoriali, l'annientamento degli avversari politici ed autonomo rispetto ai singoli reati realizzati. Non un accordo di collaborazione volto alla repressione di futuri crimini genericamente ed

astrattamente previsti, ma è il frutto di un piano prestabilito e concordato in maniera scientifica e finalizzato ad un risultato comune.

Tutti gli attuali ricorrenti hanno trovato condanna nella sentenza impugnata esclusivamente a causa del ruolo che avevano ricoperto, dalla funzione istituzionale che avevano svolto in virtù dell'adesione che la forza militare a cui appartenevano aveva fatto al Plan Condor. Solo ed unicamente per tale motivo.

Per queste ragioni si chiede l'accoglimento del presente ricorso con ogni consequenziale determinazione al riguardo per l'annullamento della sentenza impugnata o, in subordine, per il rinvio, previo annullamento dell'impugnata decisione, del giudizio ad altra Sezione di Corte d'Assise d'Appello per una nuova valutazione.

Con osservanza.

Roma, 14 febbraio 2020.

Avv. Samanta Salucci

